

## Rateizzazione debiti Ade-R: novità dal 2025

L'articolo 13 del D.Lgs. 110/2024 ha modificato le disposizioni in materia di dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo, introducendo nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà temporanea.

In particolare, sono state previste differenti forme di rateizzazione applicabili alle somme iscritte a ruolo inferiori o pari a 120.000 euro e a quelle superiori a 120.000.

### IMPORTANTE!

*Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateazione presentate dal 1° gennaio 2025.*

In caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente, si distinguono le seguenti casistiche:

Per **somme inferiori o pari a 120.000 euro**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su **semplice richiesta del contribuente**, è prevista una ripartizione del pagamento fino a un massimo di:

- 84 rate mensili : per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili: per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili: per la richiesta presentate dal 1° gennaio 2029.

Per **somme inferiori o pari a 120.000 euro**, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, su **richiesta del contribuente che documenta la situazione di difficoltà**, è prevista una ripartizione del pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili indipendentemente dalla rata di prestazione della richiesta.

In caso di comprovato peggioramento della situazione e a condizione che non sia intervenuta decadenza, è **possibile prorogare la dilazione concessa** una sola volta, per il numero massimo di rate previsto. Inoltre, è possibile chiedere **rate variabili** di importo crescente per ciascun anno, al posto di rate costanti.

A seguito della presentazione della richiesta di dilazione e fino al rigetto o decadenza della medesima:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

In caso di **mancato pagamento**, nel corso del periodo di rateazione, di **otto rate**, anche non consecutive:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico non può essere nuovamente rateizzato.



## NOTA BENE

Inoltre, in caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, il debitore è autorizzato a non versare le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino al massimo previsto.

Grazie per l'attenzione.

Studio & Impresa rimane a Vostra disposizione!



Per info e appuntamenti:

Tel: 011-5619797

Lun – Gio: 9.00 – 13.00 | 14.00 – 18.00

Ven: 9.00 – 13.00